

DICHIARAZIONE
RELATIVA ALLA RISPONDENZA DEGLI INTERVENTI EDILIZI PREVISTI NEL
PROGETTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA

La sottoscritta professionista abilitato Arch. Federica Chiora iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Genova al n. 3198 con studio in Genova Via Bernardo Castello n.3, codice fiscale CHRFRC73H41D969X, recapito telefonico: 010/5390256 e-mail: chiora.arte@gmail.com in qualità di tecnico incaricato per la redazione del progetto di opere edilizie di cui alla:

- richiesta di Permesso di Costruire** ai sensi dell'art. 24 della L.R. 16/2008;
- variante in corso d'opera** ai sensi dell'art. 25 – primo comma della L.R. 16/2008;
- Segnalazione Certificata Inizio Attività** ai sensi dell'art. 22 - primo e secondo comma - del D.P.R. 380/01;
- richiesta di accertamento di conformità** ai sensi dell'art. 43/49 della L.R. 16/2008;
- denuncia di Inizio Attività Obbligatoria** ai sensi dell'art. 23 della L.R. 16/2008;
- comunicazione di avvio attività** ai sensi dell'art. 21 della L.R. 16/2008;

da realizzarsi nell'area sita in questo Comune in Via Bainsizza

ed identificato catastalmente al foglio di mappa n.79, mappale/i n, 206-207-215,

di proprietà di A.R.T.E. Genova con sede in Genova, via B. Castello n°3

preso atto che con **D.G.R. n.1107/2004 e s.m.i. sono state definite le procedure** per la presentazione di progetti e i criteri per l'espletamento dei controlli in zona sismica; preso atto altresì che in base alla vigente *classificazione sismica del territorio della Regione Liguria*, introdotta dalla D.G.R. n. 1362 del 19/11/10 entrata in vigore in data 01/01/11, il Comune di GENOVA risulta ricompreso parte in "Zona 3" e "parte in Zona 4";

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 481 del Codice Penale, consapevole delle pene stabilite per il reato di falsità ideologica in certificati, commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità:

- A) che le opere edilizie progettate **sono soggette al deposito del progetto esecutivo** e relativa documentazione integrativa di cui all'art. 93 del D.P.R. n° 380/2001, in quanto ricadenti in Zona Sismica 3:

B) che le opere edilizie progettate sono soggette al preventivo rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 90 del D.P.R. n° 380/2001, in quanto configurano intervento definibile di "sopraelevazione";

di cui allega copia della denuncia presentata al competente Ufficio Gestione Cemento Armato e Zone Sismiche della Provincia di Genova / dell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Gestione Cemento Armato e Zone Sismiche della Provincia di Genova (sopraelevazioni di edifici) ;

che si impegna a depositare/produrre prima dell'inizio dei lavori strutturali previsti dalla D.I.A. / dalla S.C.I.A. /dal permesso di costruire

- che la **Direzione dei Lavori Strutturali** verrà assegnata ad un professionista abilitato a seguito di specifico affidamento d'incarico;

che le opere edilizie progettate non sono soggette al deposito del progetto esecutivo e relativa documentazione integrativa di cui all'art. 93 del D.P.R. n° 380/2001, in quanto ricadenti in Zona Sismica 4, e comunque non costituenti sopraelevazione o riguardanti opere strategiche, fermo restando l'obbligo di denuncia per opere in calcestruzzo armato e in struttura metallica ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n° 380/2001.

che le opere edilizie progettate non sono soggette al deposito del progetto esecutivo e relativa documentazione integrativa di cui all'art. 93 del D.P.R. n° 380/2001, in quanto trattasi di **opere senza alcuna rilevanza strutturale**, non prevedendo interventi che comportino la necessità di inserire o rinnovare o sostituire elementi strutturali /strutture portanti dell'edificio e comunque non recanti alterazioni al comportamento strutturale dell'immobile di cui è caso, nonché delle costruzioni attigue, nel rispetto delle norme di Legge in materia.

Genova 16/04/2016

(Luogo e data)

Il tecnico abilitato

(Firma e timbro professionale)

Federica Chiora
ARCHITETTA
#3798



Articolo 93 D.P.R. n° 380/2001

(R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

(legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.

Titolo II L.R. 29/83

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974 N. 64 DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE.

Art. 6 – Inizio dei lavori e vigilanza

L' inizio dei lavori di costruzione riparazione e sopraelevazione non e' subordinato alla preventiva autorizzazione di cui all' articolo 18 primo comma della legge 2 febbraio 1974 n. 64. In sostituzione di tale autorizzazione devono essere effettuati controlli con il metodo a campione sia dei progetti di opere che dei lavori in corso o ultimati. Nel corso di detti controlli ed in ogni altro caso si renda necessario viene accertata la conformita' dei lavori alle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64 ai sensi e per gli effetti dell' articolo 29 secondo comma della stessa legge. Sono sottoposti in ogni caso a controllo i progetti ed i lavori concernenti opere di particolare rilievo nei riguardi della pubblica incolumita' quali edifici ed impianti destinati a manifestazioni spettacoli grandi magazzini mercati e simili. Sono altresì sottoposti a controllo i progetti ed i lavori riguardanti opere di grande dimensione o che presentino particolari caratteristiche tecniche e costruttive. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati e successivamente aggiornati i criteri per la scelta del campione di cui ai commi precedenti. La Giunta regionale provvede alla prima indicazione entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Dell' osservanza delle norme sismiche sono responsabili nell' ambito delle proprie specifiche competenze il progettista il direttore dei lavori l' impresa e il collaudatore. L' articolo 29 primo comma della legge 2 febbraio 1974 n. 64 non opera per quanto attiene alle competenze regionali. Non si applicano il terzo e quarto comma dell' articolo 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64.

Art. 7 – Certificazione di rispondenza

Il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica previsto dall' articolo 28 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 e' rilasciato soltanto nei casi in cui si sia proceduto agli accertamenti diretti a termini del precedente articolo 6. Negli altri casi tiene luogo del suddetto certificato l' attestato dell' avvenuto deposito: a) per le opere in cemento armato e a struttura metallica del certificato di collaudo previsto dall' articolo 7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 che deve essere integrato dal collaudatore con la dichiarazione della rispondenza delle opere medesime alla normativa antisismica; b) per le altre opere della relazione finale redatta dal direttore dei lavori.

Art. 8 – Delega delle competenze regionali sulle costruzioni edilizie in zone sismiche

Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche. In particolare la delega attiene all' effettuazione dei controlli previsti all' articolo 6 al rilascio del certificato o dell' attestato di cui all' articolo 7 della presente legge ed alle seguenti funzioni previste dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64 come modificata ai sensi della presente legge: 1) ricevimento della denuncia dei lavori e degli atti progettuali (articolo 17); 2) ricevimento del processo verbale esecuzione di ulteriori eventuali accertamenti e trasmissione del processo verbale al Pretore con proprie deduzioni (articolo 21 primo e secondo comma); 3) ordine di sospensione dei lavori e relativa comunicazione al Sindaco e al Prefetto richiesta al Prefetto dell' intervento della forza pubblica (articolo 22); 4) esecuzione d' ufficio (articolo 24); 5) ordine di demolizione o di adeguamento in caso di reato estintosi per qualsiasi causa (articolo 25); 6) ricevimento della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emesso ai sensi del Titolo III della legge n 64- 1974 (articolo 26); 7) fissazione dei termini di ultimazione superiore ai due anni stabiliti ai sensi dell' articolo 30 primo comma (articolo 30 secondo comma); 8) ricevimento della denuncia di costruzione in corso (articolo 30 quinto comma); 9) rilascio di apposito certificato con eventuale specificazione della massima quota che l' edificio puo' raggiungere (articolo 30 sesto comma). I provvedimenti emanati dalle Province in forza della delega di cui al presente articolo sono imputati alle stesse. La Regione e le Province delegate sono tenute a fornirsi reciprocamente a richiesta informazioni dati e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni. I fondi previsti in bilancio per il finanziamento delle funzioni delegate sono ripartiti fra le Province dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri: a) 50 per cento in proporzione al numero dei Comuni destinatari della presente legge facenti parte della Provincia; b) 50 per cento in proporzione al numero complessivo per ciascuna Provincia degli abitanti degli stessi Comuni. Sono escluse dalla delega di cui al presente articolo le opere realizzate direttamente a cura della Regione.

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate di :

1)...

2) stabilire che il contenuto minimo del progetto di costruzioni in zone sismiche sia costituito dalla relazione illustrativa del progetto, relazione di calcolo, relazione sui materiali (art. 65 comma 3/b d.p.r. 380/01), relazione sulle fondazioni, relazione geologica (d.m.ll.pp. 11.03.88 "norme tecniche sui terreni..." punto b5 comma 2), dichiarazione del collaudatore statico designato (art. 67 comma 3 d.p.r. 380/01), esaurienti elaborati grafici architettonici, esaurienti elaborati grafici strutturali;

3) gli interventi di sopraelevazione di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 380/2001 siano autorizzati prima dell'inizio dei lavori previa certificazione del competente ufficio tecnico provinciale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l' idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico;

4) definire le seguenti procedure di presentazione di progetti di costruzione in zone sismiche sulla base della nuova classificazione dei comuni:

...

per i comuni classificati in zona 3:

- tutti i progetti devono essere depositati, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001, presso lo sportello unico dell'edilizia, ove costituito che entro 30 giorni provvede a trasmetterne una copia al competente ufficio tecnico della Provincia ovvero, in mancanza dello sportello unico dell'edilizia, direttamente presso il competente ufficio tecnico della provincia;

- i progetti delle nuove costruzioni inserite nell'elenco allegato alla D.G.R. n.1384 del 7.11.2003 o inserite nell'elenco dell'allegato 1 del Decreto del capo del Dipartimento della Protezione civile del 21.10.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 29.10.2003 (compresi gli interventi sulle costruzioni esistenti), nonché le sopraelevazioni, sono sottoposti a controllo obbligatorio ai sensi dell'art. 6 della L.R. 29/83;

La Sottoscritta arch. Federica Chiora domiciliata in Genova Via B. Castello civ. 3 CAP
|1|6|1|2|1| tel. 010/53901 e-mail gbertela@arte.ge.it C.F.
|C|H|R|F|R|C|7|3|H|4|1|D|9|6|9|X| iscritto all'Ordine professionale degli
architetti della provincia di Genova con il N° 3198. , in qualità di progettista incaricato
dal prof. Ing. Vladimiro Augusti di redigere progettazione per opere edilizie in **Genova**
- Via Bainsizza civ. 3, dato atto che le stesse riguardano interventi sulla copertura

ATTESTA

in relazione alla Legge Regionale n°5 del 15.02.2010 riguardante la prevenzione dei
rischi di infortuni sul luogo di lavoro a seguito di caduta dall'alto nei cantieri, che
l'intervento in oggetto presenta caratteri tali da eliminare il rischio di caduta dall'alto per
i lavoratori che opereranno sul tetto. Si allega la seguente documentazione:

- 1) un elaborato planimetrico contenente l'individuazione dei punti di ancoraggio,
l'indicazione dell'accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa;
- 2) la dichiarazione, circa la conformità dei prodotti installati con l'autorizzazione ad
installarli;
- 3) la dichiarazione sulla conformità e corretta installazione dei dispositivi di ancoraggio
che verranno installati e che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo
quanto specificato all'interno delle linee guida ISPESL per l'esecuzione di lavori
temporanei in quota.

li

Il progettista

